

Zentralstelle 2. Säule
Sicherheitsfonds BVG
Postfach 1023
3000 Bern 14
Tel. +41 31 380 79 75
Fax +41 31 380 79 76

**Office central du
2ème pilier**
Fonds de garantie LPP
Case postale 1023
3000 Berne 14
Tél. +41 31 380 79 75
Fax +41 31 380 79 76

**Ufficio centrale del
secondo pilastro**
Fondo di garanzia LPP
Casella postale 1023
3000 Berna 14
Tel. +41 31 380 79 75
Fax +41 31 380 79 76

PROMEMORIA

Richiesta di verifica circa l'esistenza di averi della previdenza professionale

Premessa

La presente comunicazione intende illustrare nelle linee generali il sistema della previdenza professionale (il cosiddetto 2° pilastro o LPP) in Svizzera, e in particolare spiegare in quali casi potrebbe sussistere un'averi della previdenza professionale non riscosso.

Gli sviluppi della previdenza professionale in Svizzera

Introduzione dei contributi obbligatori nel 1985

I contributi obbligatori sono stati introdotti per legge il 1° gennaio 1985. Prima del 1985 tali versamenti erano facoltativi, anche se in alcuni settori dell'economia questa copertura assicurativa era sancita dai contratti collettivi. Inoltre, sempre prima del 1985, diversi datori di lavoro avevano di propria iniziativa già affiliato il loro personale ad un sistema di previdenza professionale.

Diritti risalenti al periodo antecedente il 1972

Di norma, al lavoratore che lasciava la Svizzera prima del 1972 veniva corrisposta la buonuscita spettante alla cessazione del rapporto di lavoro. Eventuali rivendicazioni relative a rapporti di lavoro cessati prima del 1972 devono essere documentate dai richiedenti, non essendo possibile rintracciare la documentazione relativa presso i datori di lavoro.

Chi è assicurato?

L'obbligo assicurativo sussiste per i lavoratori a partire dall'anno del compimento del 25° anno di età e con reddito annuo di almeno CHF 19,350 (situazione 2005/2006). Questo limite è stato continuamente aumentato nell'arco degli anni. Nel 1985 il valore limite era ancora di CHF 16'560.-- e nel 2003 CHF 25'320.--. Nel 2005 entra in vigore una riduzione della soglia d'ingresso, da CHF 25'800.-- (vecchio regolamento) a CHF 19'890.-- (2007).

L'esenzione dall'obbligo assicurativo è prevista per le persone che svolgono un'attività lavorativa inferiore a tre mesi e per le persone che lavorano in Svizzera con un contratto a tempo determinato, a condizione che durante tale periodo lavorativo usufruiscano all'estero di una copertura assicurativa equivalente a quella svizzera.

Come verificare la propria iscrizione ad un sistema di previdenza professionale attivo o non più esistente

Gli eventuali contributi versati alla previdenza professionale sono documentati sulla busta paga. Inoltre gli enti pensionistici o gli istituti gestori di cosiddetti conti di libero passaggio, di norma, rilasciano a beneficio dell'assicurato un apposito certificato assicurativo o una polizza recante tutti i dati relativi alle prestazioni che gli spettano.

Sia il datore di lavoro sia il competente istituto di previdenza sono tenuti a fornire ai propri iscritti tali informazioni. L'assicurato è pregato di rivolgersi direttamente all'istituto di previdenza, se ne conosce il recapito.

Richieste presentate all'Ufficio centrale del secondo pilastro

Se l'assicurato non conosce l'indirizzo dell'istituto di previdenza in Svizzera, egli può rivolgere una richiesta all'Ufficio centrale del secondo pilastro.

Sulla base dei dati forniti dall'assicurato con il modulo predisposto, l'Ufficio centrale verificherà l'esistenza di eventuali averi non liquidati. In caso di esito positivo, l'Ufficio centrale provvederà ad informare sia l'interessato sia il competente istituto di previdenza, al quale può essere direttamente richiesta la liquidazione dei diritti maturati.

La richiesta può essere inviata al seguente indirizzo:

**Ufficio centrale del secondo pilastro
Fondo di garanzia LPP
Ufficio di direzione
Casella postale 1023
3000 Berna 14
Svizzera**

Lo stesso Ufficio centrale è a disposizione per ogni ulteriore informazione anche per via telefonica: +41 31 380 79 75. Il nostro e-mail: info@zentralstelle.ch.

Per quanto riguarda le richieste connesse a rapporti di lavoro cessati prima del 1972, è necessario unire alla richiesta tutti i documenti relativi all'esistenza di eventuali averi non riscossi, altrimenti la richiesta non può essere presa in considerazione.

Per facilitare le operazioni di ricerca, è importante allegare alla richiesta copia dei seguenti documenti: certificato AVS, certificati di reddito, certificati di lavoro, contratti di lavoro, certificato di assicurazione del secondo pilastro ed eventualmente atto di morte.

Al riguardo, si segnala che **non è necessario** inviare documenti quali certificati di residenza, atti di matrimonio, stati di famiglia e simili.

Si prega infine di non rivolgere la richiesta a più Uffici (enti, patronati, autorità, ecc.) contemporaneamente.

**Ufficio centrale del secondo pilastro
Fondo di garanzia LPP
Ufficio di direzione**